



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ UNITRE – UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ APS Sede di FOSSANO

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Direttivo il 20 maggio 2025

redatto sulla base e ad integrazione del "Regolamento tipo" predisposto dalla Rete ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNITRE ad uso delle Associazioni di promozione sociale ad essa aderenti, approvato con decreto 03/08/2023 n. 34/154 del Direttore Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di Fossano ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione - Sede

1. L'Unitre di Fossano è intitolata a Giampiero Bongioanni, il figlio, scomparso in giovane età, dell'ing. Francesco Bongioanni, eminente industriale fossanese, che acquistò e mise a disposizione dell'Unitre di Fossano i locali che tuttora vengono utilizzati. Nel 2006 la proprietà di detti locali è stata acquisita dalla Fondazione CRF, con cui è stato stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito.
2. Con determinazione dirigenziale n. 812/A2202A/2024 della Regione Piemonte in data 06/06/2024, a seguito dell'Assemblea Straordinaria del 19/04/2024, viene riconosciuta all'Unitre di Fossano l'acquisizione della Personalità Giuridica, ai sensi dell'art. 22 del CTS (Codice Terzo Settore) e dell'art. 18 del D.M. n. 106 del 15/09/2020.
3. La denominazione, la sigla, gli emblemi e il marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale UNITRE e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
4. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
5. La variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Attività diverse e collaterali

1. Con riferimento all'art. 3 ultimo comma dello Statuto, ad integrazione delle finalità istituzionali, l'Unitre di Fossano svolge anche altre attività rivolte alla cittadinanza di Fossano, con ingresso libero e gratuito, compatibilmente con le norme di sicurezza.
2. Dette attività sono rivolte a mantenere viva una tradizione culturale costituita da concerti, mostre di pittura, scultura e di oggettistica varia di creazione interna, oltre a convegni, presentazioni di opere letterarie dei propri associati, nonché commemorazione di eventi locali e storici.
3. È prevista la collaborazione con altre Unitre e/o Enti del territorio.

Art. 3 – Adesioni

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione, non è richiesto alcun titolo di studio. E' favorita la partecipazione alle proprie attività degli anziani e dei disabili, al fine di promuovere la cultura ed incentivare l'inserimento nella vita sociale e culturale. L'adesione all'Unitre è gratuita per i disabili.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel libro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche dell'Associazione Nazionale Unitre.
3. La quota annuale di associazione non è una quota che si paga per frequentare i corsi gestiti dall'Unitre di Fossano, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione ed è comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
4. La quota associativa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato.
5. Per disciplinare le operazioni di iscrizione, ogni Associato può effettuare un massimo di due rinnovi della quota associativa annuale, per sé e per un altro Associato.

6. Per i Laboratori viene normalmente richiesta un'integrazione della quota associativa, che si rende necessaria quando l'attività istituzionale comporta l'uso di un locale attrezzato e/o adeguatamente dimensionato. In ogni caso, detta integrazione non è la quota che si paga per la loro frequenza, ma rappresenta un concorso alle spese di gestione, quali riscaldamento, luce, sussidi didattici, ecc. e, per i laboratori esterni alla Sede, l'affitto dei locali e delle attrezzature, tutte spese non altrimenti fronteggiabili con la sola quota associativa, ed è comunque riferita alla fruizione di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
7. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota associativa, può proporre all'Assemblea anche l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota associativa annuale per alcune categorie o condizioni di Associati. Gli associati facenti parte delle categorie non paganti non vengono considerati nel numero per il pagamento della quota spettante all'Unitre Nazionale.

Art. 4 – Associati

1. In deroga all'art. 24.1 del DLgs 117/17 che prevede un massimo di 3 mesi dall'iscrizione nel Libro degli Associati per avere il diritto all'elettorato, poiché tale disposizione sarebbe peggiorativa per l'Unitre di Fossano, resta in vigore la precedente normativa che attribuisce tale diritto al momento dell'iscrizione nel Libro degli Associati. Quanto precede, anche con riferimento all'Art. 101.2 del DLgs. 117/17.
2. Tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto all'elettorato attivo e passivo
3. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, con le limitazioni di cui al successivo art. 20.
4. La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
5. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
6. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo associato, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
7. Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art.5 - Assemblea degli Associati

1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati (cinque Associati – nella Sedi con più di 500 Associati).
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l'elezione degli Organi sociali.
4. Nella convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento agli articoli 8-9-10 dello Statuto.

Art. 6 – Elezione Associati Amministratori

1. Ogni tre anni, unitamente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria, il Presidente indice l'elezione, per il triennio successivo, del nuovo Consiglio Direttivo, nonché dell'Organo di Controllo.

2. Ogni Associato, in regola con il versamento della quota associativa annuale, ha il diritto di avanzare la propria candidatura alla Segreteria, normalmente entro i quindici giorni che precedono la data dell'elezione.
3. Accertata la regolarità delle candidature pervenute, il Consiglio Direttivo uscente provvede alla nomina della Commissione Elettorale, composta da un Presidente, un Segretario e da due Membri, tutti estranei alle candidature ad Amministratori e alle candidature all'Organo di Controllo.
4. Qualora il Presidente uscente sia nuovamente candidato, l'Assemblea deve eleggere, a maggioranza, un Presidente pro-tempore, purché non compreso tra i candidati.
5. Con riferimento al successivo art. 7.1 ogni elettore ha a disposizione un numero di voti pari al numero dei componenti deliberato dal Consiglio Direttivo uscente, anche se il numero di candidati è superiore a tale limite; in difetto, i voti disponibili devono essere pari al numero delle candidature presenti sulla scheda.
6. Le operazioni di scrutinio competono alla Commissione Elettorale, e devono svolgersi in presenza del Presidente pro-tempore, ove eletto. Completato lo scrutinio e redatto il verbale, la Commissione Elettorale consegna la documentazione al Presidente del Consiglio Direttivo uscente, che procede alla proclamazione dei risultati.
7. Ove possibile, le operazioni di voto, di scrutinio e la proclamazione dei risultati, si devono svolgere nella stessa seduta assembleare.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di nove ad un massimo di quindici Amministratori. Con riferimento al precedente art. 6.5 il Consiglio Direttivo uscente delibera il numero dei componenti che formeranno il nuovo Consiglio.
2. Ha durata triennale ed è rinnovabile per non più di due mandati, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il suo totale o parziale rinnovo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
3. Se viene a mancare uno dei componenti per varie cause o per dimissioni, subentra di diritto il primo escluso nella graduatoria delle elezioni di cui all'art. 6. Qualora questo non accetti o sia impedito, si passa al secondo e così via. Il Consiglio Direttivo però decade se viene a mancare il numero minimo dei suoi componenti e pertanto si passa a nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo viene convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione, con un preavviso di norma di otto giorni.
5. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Coordinatore dell'Accademia di Umanità.

Art. 8 – Organo di controllo

1. Salvo disposizioni diverse stabilite dalla normativa, l'Organo di controllo è monocratico. Viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra i nominativi proposti dal Consiglio Direttivo, al di fuori dei propri componenti.
2. Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
3. I componenti l'Organo di controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 9 – Docenti

1. Per l'attuazione delle proprie finalità istituzionali, l'Unitre di Fossano si avvale della collaborazione di Docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo.
2. Per questo motivo tutti i Docenti in attività acquisiscono automaticamente la qualifica di Associati, e con essa tutti i diritti riconosciuti a questi ultimi, con il solo obbligo di versare l'integrazione prevista per i Laboratori che intendano frequentare (ved. art. 3.6 del Regolamento).
3. Con riferimento agli artt. 17 e 18 del DLgs. 117/17 nonché ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono considerati "Docenti" quelli che nel corso dell'Anno Accademico tengono più di 2 incontri/lezioni.
4. Poiché i Docenti sono Associati non paganti, non viene versata per loro la quota all'Unitre Nazionale.

Art. 10 - Norme didattiche

1. L'Anno Accademico ha normalmente inizio nel mese di ottobre e termina entro il mese di maggio dell'anno successivo, comprendendo in tale periodo anche le attività collaterali di cui all'art. 2.
2. Date le finalità dell'Unitre, per favorire una libera circolazione della cultura non esistono piani di studio.
3. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno tre lezioni anche con Docenti diversi.
4. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi Corso o Laboratorio, senza limitazione alcuna salvo quanto previsto al successivo punto 5).
5. Per ragioni tecniche e organizzative, il Consiglio Direttivo può disporre, per ogni Corso o Laboratorio, la fissazione di un numero chiuso di partecipanti.
6. Qualora si raggiunga il limite massimo di iscrizioni ammesse per un Laboratorio, viene aperta una lista d'attesa, alla quale si può attingere nel caso di rinuncia.
7. Chi fa registrare assenze non giustificate da gravi motivi per 2 incontri consecutivi, viene depennato dall'elenco del Laboratorio e sostituito con il primo in lista d'attesa, che deve versare l'intero importo dell'integrazione a suo tempo stabilita.
8. Il versamento della quota associativa annuale comporta la facoltà di frequentare i Corsi, i Laboratori e le altre attività proposte dalla sola Unitre di Fossano, con esclusione quindi della possibilità di partecipare ad analoghe iniziative presso altre Unitre, fatti salvi eventuali accordi o convenzioni di cui al successivo art. 22.

Art. 11 – Assistenti

1. Il Direttore dei Corsi può designare degli Associati quali Assistenti ai Corsi e ai Laboratori. La loro opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto logistico e organizzativo.
2. Riveste particolare importanza l'assistenza ai docenti che per la loro lezione si avvalgono delle apparecchiature multimediali: computer, proiettore, schermo, microfono, ecc. Per svolgere tale compito l'Assistente deve apprendere e/o conoscere il funzionamento di tali apparecchiature.

Art. 12 – Mansionario

1. È facoltà del Consiglio Direttivo istituire un mansionario, allo scopo di curare e tenere efficiente la funzionalità della Sede in cui si svolge l'attività dell'Unitre, come la manutenzione, il riscaldamento, la sicurezza, gli approvvigionamenti, gli allestimenti, ecc. nonché fornire il supporto alle attività formative, quali la tenuta e l'aggiornamento della Community su WhatsApp, del sito internet e delle reti sociali.
2. A tale scopo il Consiglio Direttivo può nominare tra gli Associati un responsabile per ogni mansione, al quale fare riferimento per ogni evenienza. Ogni responsabile potrà avvalersi di collaboratori, i cui nominativi devono essere comunicati alla Segreteria.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire gli incarichi di "Addetto stampa" e/o "Direttore Responsabile" della rivista "Unitre Informa".
4. Ogni mansione viene svolta nello spirito di volontariato che caratterizza l'Unitre. I coadiuvanti possono anche essere non Associati.
5. Ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 117/17, sia il responsabile sia i suoi coadiuvanti sono da considerare a tutti gli effetti come "Volontari non occasionali", e sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del DLgs. 117/17.

Art. 13 – Commissioni di studio

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire delle Commissioni con il compito di studiare e sottoporre al Direttivo le soluzioni più adeguate relative ai compiti che lo stesso ha loro assegnato.

Art. 14 – Rimborsi spese

1. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, anche a fronte di un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 117/17.
2. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 15 - Prestazioni lavorative

L'Unitre di Fossano può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dovrà rientrare nei limiti di cui all'articolo 36 del DLgs. 117/17.

Art. 16 – Promozione della cultura del volontariato

L'art. 19.3 del DLgs. 117/17 prevede che le Università possano riconoscere crediti formativi a favore di studenti universitari che abbiano svolto attività di volontariato rilevanti per la loro crescita professionale e per il curriculum degli studi.

È pertanto da cogliere ogni occasione favorevole al fine di offrire a studenti prossimi alla laurea magistrale, e con priorità a quelli residenti in Fossano, la possibilità di tenere corsi in qualità di Docenti Volontari Associati con incontri, di norma, di due ore mensili, da svolgersi nell'arco del nostro Anno Accademico. La materia trattata è da lasciare alla loro scelta, purché compresa nel loro piano di studi.

Un aspetto rilevante per la crescita professionale è costituito dall'opportunità di mettersi alla prova nel contatto dialettico con il pubblico e nel misurarsi con la capacità di un'esposizione semplice di nozioni anche complesse.

Art. 17 – Accademia di Umanità

1. L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica dell'Unitre.
2. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 7.6, coordina i "Gruppi di lavoro" degli Associati che curano la programmazione e la realizzazione delle attività collaterali dell'Associazione. Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità.

Art. 18 – Inventario dei beni

1. Secondo l'Art. 812 c.c. i beni si distinguono in Immobili, quelli incorporati al suolo e perciò 'non trasportabili', e beni Mobili, tutti gli altri beni.
2. L'inventario è il Registro contabile obbligatorio in cui sono raccolti i dati della consistenza patrimoniale dell'Unitre in un dato momento.
3. Per i beni Immobili, l'inventario deve contenere solo quelli di proprietà, mentre, per i Mobili, non sono da inventariare quando siano di facile deteriorabilità e/o modico valore.
4. I beni inventariabili sono da iscrivere nel Registro in ordine cronologico di acquisizione privo di interruzioni e con indicazione di: provenienza, ubicazione, quantità, valore. Tale Registro può essere tenuto anche in forma informatica.
5. Il "Valore" deve corrispondere al prezzo di fattura IVA compresa, o a quello di stima; tale principio vale anche per i libri.

Art. 19 – Accantonamenti

Gli accantonamenti sono fondi con vincolo di destinazione, posti al passivo dello Stato Patrimoniale a fronte di:

- a) rischio di perdita del comodato d'uso gratuito dei locali in cui si svolge l'attività dell'Unitre di Fossano;
- b) rischi di natura fiscale o da imposte in genere;
- c) oneri per mantenere la funzionalità e la rispondenza alle norme di sicurezza di arredamenti e impianti;
- d) sostituzione o nuove acquisizioni di attrezzature, incluse quelle informatiche e/o multimediali;
- e) mantenimento di un "Fondo Vincolato", formato dalla riserva obbligatoria di 15.000 euro, con riferimento al comma 4 dell'art. 22 DLgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) e all'art. 19 dello Statuto.

Art. 20 – Consultazione Libri Sociali

Con riferimento all'art. 21.4 dello Statuto, e data la riservatezza di cui al comma 3 che lo precede, gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali limitatamente al Libro verbale delle adunanze e deliberazioni sia dell'Assemblea sia del Consiglio Direttivo, alle Relazioni dell'Organo di Controllo e al Registro dell'Inventario.

Art. 21 – Sistema premiante

Sono istituiti i seguenti Albi d'Onore, dedicati agli Associati che hanno conseguito particolari meriti nel loro ruolo di:

- Fondatori;
- Presidenti e Vice Presidenti, che abbiano esercitato le loro funzioni per almeno un triennio;
- I titolari delle rimanenti cariche di cui all'art. 6 dello Statuto, che abbiano esercitato le loro funzioni per almeno sei anni continuativi;
- Docenti, che abbiano svolto la docenza per almeno dieci anni;
- Associati volontari, con almeno quindici anni di volontariato.

L'iscrizione nell'Albo d'Onore può essere accompagnata dalla consegna agli interessati di un distintivo, avente caratteristiche peculiari per i Fondatori, i Presidenti ed i Vice Presidenti.

Analogo riconoscimento potrà essere consegnato agli Associati che abbiano raggiunto sei anni consecutivi di iscrizione.

Art. 22 – Autonomia

1. Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della Sede.